

*Prot.2010/*



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIPARTIMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'IMPRESA  
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI**

**CONVENZIONE TRA  
L'AGENZIA DELLE ENTRATE E  
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

***Stipula:***

***Scadenza:***

***Decorrenza:***

A  
M

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "*Agenzia*" o, congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, "*le Parti*"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D - Codice Fiscale 06363391001 – legalmente rappresentata dal Direttore Dr. Attilio Befera,

e

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi (di seguito denominato "*Ministero*" o, congiuntamente all'*Agenzia*, "*le Parti*") con sede in Roma, Viale Boston 25, 00144 - Codice Fiscale 80230390587 - legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Piero Antonio Cinti.

#### PREMESSO CHE

- a) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'*Agenzia* l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- b) tale prescrizione, di cui al precedente punto a), rende necessario stipulare una nuova convenzione che sostituisce ogni eventuale analogo accordo precedentemente assunto tra le *Parti*;
- c) le *Parti* intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- d) le *Parti* hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto;
- e) al fine di potenziare e migliorare le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo, di competenza, le *Parti* ritengono opportuno affiancare allo scambio di informazioni, oggetto della presente convenzione, un'attività di coordinamento operativo tra le reciproche organizzazioni.

#### CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

2. “CAD”: il codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. “*Convenzione*”: il presente atto convenzionale;
4. “*Responsabile della Convenzione*”: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale;
5. “*Supervisore*”: soggetto, nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all’individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. “*Responsabile del Coordinamento operativo*”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti di coordinamento tra le *Parti* per la gestione coordinata delle attività operative delle stesse rispettive *Parti*.
7. “*Responsabile dello scambio dati*”: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di “fornitura massiva”. Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.
8. “*Infranet*”: i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell’ambito del Comma 1 lettera a) dell’Art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008.
9. “*Accordo di Servizio*”: l’Accordo di Servizio, nell’ambito dell’architettura *SPCoop*, definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri**

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico:
  - l’*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati del Ministero per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 a) ai sensi delle

- normative riportate in allegato 1 b) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
- Il Ministero è autorizzato ad accedere ai dati dell'*Agenzia* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 c) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 d) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
  - Con la presente *Convenzione* il Ministero e l'*Agenzia* intendono, altresì, avviare una collaborazione per l'attività di controllo delle società cooperative, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e segg. del Codice civile, e accertare, conseguentemente, la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie.
3. La *Convenzione* ha effetto dalla data di stipula, durata 3 anni a decorrere dalla stessa e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
  4. Le *Parti* concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione* saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.
  5. In esito a quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto a) delle premesse in materia di erogazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui al successivo articolo 4 comma 2 *ii*, il Ministero prende atto che:
    - quanto riportato in *Convenzione*, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali unitamente ai servizi per i quali il Ministero è di volta in volta legittimato all'accesso sulla base delle norme e delle finalità dichiarate in sede di richiesta;
    - a seguito della stipula della presente *Convenzione*, ed a seguito del parere positivo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulati appositi Accordi di Servizio SPCoop in cui siano trasposte le condizioni tecniche previste in allegato 3 alla voce "Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa".
  6. Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.
  7. Al fine di potenziare le attività di analisi del rischio, ispezione e controllo, di reciproca competenza, si ritiene di affiancare allo scambio di informazioni oggetto della *Convenzione*, un'attività di coordinamento operativo per la quale le *Parti* concordano:
    - di predisporre appositi piani di intervento sui soggetti autonomamente individuati utilizzando anche le informazioni scambiate di cui al presente atto;
    - di condividere i dati identificativi dei soggetti presso i quali è in corso un'attività di controllo a rilevanza esterna, oggetto di scambio informazioni del presente atto, al fine di evitare - laddove non necessario - la

sovrapposizione degli organi ispettivi in fase di controllo ovvero definire piani operativi congiunti;

- di effettuare incontri periodici delle rispettive strutture, tenuto conto delle indicazioni fornite centralmente.

7.1. Il Ministero e l'Agenzia intendono avviare una collaborazione per l'attività di controllo delle società cooperative, al fine di verificare il rispetto dei nuovi requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e segg. del Codice civile, e accertare, conseguentemente, la spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie.

7.2. Svolgimento dell'attività ispettiva:

a) Il Ministero può avvalersi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative anche di personale dell'Agenzia, che dovrà conseguire una specifica abilitazione, mediante appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi;

b) la partecipazione di funzionari dell'Agenzia in servizio presso le Direzioni Centrali/Regionali/Provinciali ai corsi di formazione organizzati dal Ministero è su base volontaria. L'Agenzia fornirà l'elenco dei funzionari interessati alla partecipazione al corso di abilitazione su richiesta del Ministero;

c) il Ministero conferisce l'incarico di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria delle società cooperative direttamente ai funzionari che abbiano conseguito l'abilitazione di cui alla lettera a). In tal caso l'attività di vigilanza deve essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e prevede uno specifico compenso a carico del Ministero;

d) nell'ambito dell'attività di controllo fiscale svolta dall'Agenzia, i nuclei di verifica possono prevedere la partecipazione di funzionari in possesso dell'abilitazione di cui al punto a) e incaricati all'attività di vigilanza anche dal Ministero; in tali casi la predetta vigilanza è svolta nell'ambito dell'attività di verifica fiscale e senza corresponsione di alcun compenso da parte del Ministero;

e) il Ministero provvede a comunicare alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate i nominativi dei funzionari dell'Agenzia incaricati dell'attività di vigilanza e i dati anagrafici delle società cooperative per le quali ciascun funzionario deve espletare detta attività;

f) L'attività formativa, su base volontaria, sarà rivolta unicamente all'aggiornamento dei funzionari in possesso della prevista abilitazione. Detto personale non potrà essere impegnato per più di cinque giornate per



ogni biennio in periodi da concordare preventivamente con l'Agenzia. Per tale attività nessun onere potrà essere posto a carico dell'Agenzia;

g) Nell'ipotesi in cui gli Uffici dell'Agenzia, al fine dell'accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni in argomento, richiedano ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, l'intervento dell'organo di vigilanza competente, il Ministero si impegna entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta richiesta ad affidare il relativo incarico di vigilanza ad un funzionario dell'Agenzia in possesso della prevista abilitazione.

## **ARTICOLO 2**

### ***Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione***

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili delle Convenzioni* sono riportati in allegato 1 e).
3. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:
  - il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
  - l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
  - il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa di cui al successivo articolo 7.
4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Supervisori* sono riportati in allegato 1 f).

5. Rientra nei compiti dei *Supervisor* garantire per quanto di competenza:
- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane;
  - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
  - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
  - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
  - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie.
6. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di fornitura massiva, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile dello scambio dati* quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili dello scambio dati* sono riportati in allegato 1 h).
7. Rientra nei compiti dei *Responsabili dello scambio dati* garantire per quanto di competenza:
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
  - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
  - l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie.
8. Al fine di favorire le attività di cui al precedente articolo 1 comma 6, ciascuna delle *Parti* nomina un *Responsabile del coordinamento operativo* il cui nominativo e recapiti vengono di seguito riportati in allegato 1 g).
9. Ciascuna delle *Parti* garantisce, per il tramite del *Responsabile del coordinamento operativo*, il sistematico monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione di cui all'art. 1 comma 6, allo scopo di garantirne la corretta attuazione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Allegati alla Convenzione**

1. L'allegato 1 – Riferimenti della Convenzione riporta i dati variabili della Convenzione oggetto dell'accordo tra le *Parti*;
2. L'allegato 2 – Catalogo Normative di Riferimento riporta la normativa di riferimento che attiene alla stipula del presente atto e verrà pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla voce “*Convenzioni di cooperazione informatica*”. Sarà cura dell'*Agenzia* mantenere aggiornati i riferimenti normativi di cui al precedente comma 1 direttamente o su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. L'allegato 3 – Catalogo Servizi Standard (Agenzia) riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati, e verrà pubblicato sul sito dell'*Agenzia* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) alla voce “*Convenzioni di Cooperazione informatica*”. Nell'ambito di tale allegato la dicitura “*ENTE*” individua il Ministero dello Sviluppo Economico.
4. L'allegato 4 – Adeguamenti specifici (Agenzia) riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricomprese nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 3, autorizzate dall'*Agenzia* a seguito di richiesta pervenuta dal Ministero.
5. L'allegato 5 – Accesso e sottoscrizione al Catalogo dei Servizi del Ministero riporta le descrizioni e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni del Ministero. Nell'ambito di tale allegato la dicitura “*ENTE*” individua l'*Agenzia*.
6. L'allegato 6 – Adeguamenti specifici del Ministero riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricomprese nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 5, autorizzate dal Ministero a seguito di richiesta pervenuta dall'*Agenzia*.
7. L'allegato 7 – Modalità assegnazione incarichi riporta la descrizione e la modalità di assegnazione degli incarichi di vigilanza da parte del Ministero.
8. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle *Parti*, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le *Parti*.
9. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:
  - sarà cura dell'*Agenzia*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 2, 3 e 4 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione al Ministero 60 giorni prima



della data di definitiva adozione della nuova release e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;

- sarà cura del Ministero, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 5, 6 e 7 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*Agenzia* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova release e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Informazioni e Servizi di accesso ai dati resi disponibili**

1. Tenuto conto della normativa vigente, e con riferimento alle restrizioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*" e successiva selezione "*Elenco Restrizioni*", si applicano ai servizi di seguito autorizzati le restrizioni i cui codici sono riportati in allegato 1 i).
2. Tenuto conto della normativa vigente l'*Agenzia* fornisce al Ministero, i propri servizi di accesso standard ai dati dell'*Anagrafe Tributaria* limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:
  - i. per la consultazione on line:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Consultazione on line*";
    - con riferimento all'elenco dei servizi riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*" e successiva selezione "*Elenco Servizi Consultazione on line*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 j) i) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 k) i);
  - ii. per la cooperazione applicativa:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*";
    - con riferimento all'elenco delle autorizzazioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*" e successiva selezione "*Elenco Servizi Cooperazione applicativa*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 j) ii) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 k) ii) ed un numero massimo di interrogazioni mensili di cui in allegato 1 l) i);
  - iii. per le forniture massive:
    - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Forniture Massive*";
    - con riferimento all'elenco delle autorizzazioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione informatica*" e successiva selezione "*Elenco Servizi Forniture Massive*", vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1 j) iii).

3. L'*Agenzia* fornisce inoltre al Ministero, avendone valutata la legittimità rispetto alla normativa vigente e relativamente alle restrizioni di cui al precedente comma 1, i seguenti servizi non standard:
  - i. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 1 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 i;
  - ii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 2 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 ii;
  - iii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 3 secondo le modalità di accesso/fruizione di cui al precedente comma 2 iii.
4. Eventuali richieste, da parte del Ministero, di superamento del numero massimo di utilizzatori, indicati nell'allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l'*Agenzia* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.
5. Tenuto conto della normativa vigente, il Ministero fornisce all'*Agenzia* i propri servizi di accesso ai dati limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi indicati nell'allegato 5 secondo i limiti riportati in allegato 1 punti n) e o)
6. Eventuali richieste di superamento del numero massimo di utilizzatori, da parte dell'*Agenzia*, indicati nell'Allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con il Ministero per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati**

1. In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le *Parti*, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:
  - a) la *Parte* richiedente inoltra alla *Parte* fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai codici presenti a catalogo ove trattasi di servizi standard;
  - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la *Parte* fornitrice dei dati comunicherà alla *Parte* richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
  - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), la *Parte* richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla *Parte* fornitrice;

- d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della *Convenzione* e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

## **ARTICOLO 6**

### **Misure di Sicurezza e Responsabilità**

1. Ciascuna delle *Parti* assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel proprio statuto e/o atto costitutivo e/o norma di legge o di regolamento.
2. Gli allegati, di cui al precedente articolo 3, sono parte sostanziale della *Convenzione*, ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della *Convenzione*.
3. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato2, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
5. Ciascuna delle *Parti* richiede annualmente al contraente la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.
6. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al precedente articolo 4 comma 2 *ii*, il Ministero prende atto che:
  1. l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del Ministero realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
  2. i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
  3. i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al Ministero anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto del Ministero stesso.
7. L'*ENTE* si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'*Agenzia*, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile di Convenzione*, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

## **ARTICOLO 7**

### **Modifiche alla struttura della Convenzione**

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 3, a seguito:
  - delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
  - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
  - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
  - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.
2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.
3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

## **ARTICOLO 8**

### **Clausole di recesso, rinvii e foro competente**

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 6 costituiscono causale di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie nascenti dalla *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.



## **ARTICOLO 9**

### **Composizione della Convenzione e valore delle premesse**

1. La *Convenzione* si compone di 9 (nove) articoli e 6 (sei) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle *Parti*.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, .....

AGENZIA DELLE ENTRATE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Il Direttore

Il Direttore Generale per le piccole e medie  
imprese e gli enti cooperativi